



*Liceo Classico – Liceo Classico Europeo*  
*“Bernardino Telesio”*



Prot. n. 5277 c/27 del 15 ottobre 2016

Ufficio Internazionalizzazione Telesio  
Responsabili prof.sse Gallucci - Tedesco

## REGOLAMENTO GEMELLAGGI

### Premessa

I gemellaggi con le scuole estere, al pari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione hanno finalità educative e didattiche e costituiscono iniziative complementari alle attività della scuola al fine della formazione globale; essi vanno considerati come **“tempo scuola”** a tutti gli effetti, pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento stabilite dall'istituto per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza e per una corretta convivenza civile.

### Requisiti d'ammissione alla selezione studenti

Per poter essere ammesso a partecipare ai progetti di gemellaggio l'alunno dovrà aver riportato, **condicio sine qua non**, una valutazione del comportamento, riferita allo scrutinio immediatamente precedente al viaggio (sia scrutinio ordinario che “pagellino”), non inferiore a **8 (otto)** decimi, e non deve aver commesso infrazioni gravi nel periodo che intercorre fra lo scrutinio ordinario/pagellino alla partenza. Non verranno ammesse deroghe per nessun motivo a tale condizione.

1. I gemellaggi hanno una durata variabile da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 e prevedono:
  - una fase in cui ogni studente ospita il proprio corrispondente della scuola gemella;
  - un'altra in cui lo stesso viene ospitato per un periodo di tempo analogo all'ospitalità prestata.
2. Durante la permanenza all'estero lo studente ospitato vivrà la giornata-tipo del proprio corrispondente, prenderà parte alle apposite attività organizzate dalla scuola e sarà affidato alla cura e alla responsabilità delle famiglie in ogni momento che esuli dal programma comune concordato fra gli istituti gemellati.
3. Durante le attività scolastiche la guida didattica e la sorveglianza degli studenti è affidata ai docenti dell'istituto ospitante; durante le escursioni e nelle attività comuni esse sono a carico dei docenti accompagnatori.
4. I docenti accompagnatori supportano gli studenti coordinando le attività didattiche, prestando assistenza qualora dovessero insorgere difficoltà (in qualunque ambito), mediando con i colleghi e con la direzione dell'istituto partner.
5. E' opportuno che gli istituti gemellati concordino un tema comune intorno al quale organizzare gruppi e attività di lavoro per un confronto culturale a più sfaccettature, che risulti utile per una maggiore conoscenza reciproca e per la crescita e la formazione degli studenti coinvolti.
6. La famiglia dello studente ospitante si impegna a garantire vitto e alloggio per tutta la durata dello scambio nel proprio paese. I pasti principali (colazione, pranzo e cena) possono essere consumati a casa o fuori casa, a scelta della famiglia, ma sono comunque a carico di chi ospita. Nella scelta degli alimenti è necessario tener conto di eventuali allergie o intolleranze alimentari segnalate dallo studente ospitato.
7. La famiglia ospitante garantisce condizioni di accoglienza rispettose delle fondamentali regole igienico-sanitarie: pulizia dell'ambiente riservato all'ospite, lenzuola e asciugamani freschi di bucato all'arrivo (da cambiare una o due volte durante la permanenza, se essa risulta prolungata), prodotti da bagno etc.

8. Nell'abbinamento degli studenti si dovrà tener conto, oltre che delle affinità manifestate, anche di eventuali particolari esigenze (ad es. allergie ad animali domestici o a particolari situazioni ambientali).
9. Le escursioni collettive organizzate dalla scuola sono a carico dei singoli partecipanti, così come le spese del viaggio proprio e dei docenti accompagnatori.
10. L'ospite partecipa della vita in famiglia, prendendo parte alle attività consuete e ad eventuali escursioni o visite che la famiglia intenda programmare individualmente senza aggravii di spesa.
11. Durante lo svolgimento del gemellaggio gli studenti sono tenuti:
  - al rispetto delle regole indicate dai docenti accompagnatori o dai docenti dell'istituto partner o dalla famiglia ospitante;
  - alla massima puntualità nel rispetto del gruppo, della famiglia ospitante e dell'organizzazione in generale;
  - al rispetto dell'ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (sedi del soggiorno e delle lezioni, mezzi di locomozione, musei, etc);
  - a non allontanarsi e a non intraprendere iniziative personali senza previa autorizzazione del docente responsabile o della famiglia ospitante;
  - a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.
  - In particolare gli alunni non possono partecipare a giochi, gare, competizioni, manifestazioni che rappresentino un qualche rischio per la propria incolumità, compromettendo anche il buon esito del gemellaggio.
12. Qualora uno studente, seppur per motivi indipendenti dalla sua volontà, a fine gemellaggio fosse seriamente impedito a partire nella data stabilita, saranno i genitori, in assenza di un docente accompagnatore che possa continuare a supportarlo, ad organizzarne il rientro, in accordo e con l'assistenza della scuola.

Eventuali episodi di violazione del presente regolamento segnati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Eventuali danni saranno risarciti dagli stessi allievi o in solido dalle famiglie.

Qualora lo studente fosse ritenuto responsabile di assunzione di bevande alcoliche e/o di sostanze proibite (documentato da certificazione medica), la scuola addebiterà alle famiglie la somma di euro 1000 (mille) oltre il rimborso spese dei docenti che saranno eventualmente costretti a rimanere in loco.

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione degli studenti a successivi viaggi d'istruzione, gemellaggi o progetti analoghi.

Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*ing. Antonio Iaconianni*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993